

Testo a fronte



Legge regionale 7 marzo 1995 n. 4

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri

**Legge regionale 7 marzo 1995 n. 4 come modificata
dalla proposta di legge n. 186/10[^]**

Legge regionale 7 marzo 1995 n. 4

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri

Art. 16

Esercizi di affittacamere.

~~1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.~~

2. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.

3. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.

4. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

**Legge regionale 7 marzo 1995 n. 4
come modificata dalla proposta di legge n. 186/10[^]**

Art. 16

Esercizi di affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di dieci camere per venti posti letto, ubicate in uno stesso stabile.

2. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.

3. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.

4. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

5. Per l'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e del [D.Lgs. n. 59 del 2010](#) così come modificato dal [D.Lgs. n. 147 del 2012](#). La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla [legge n. 287/1991](#), così come modificata dalla [legge n. 248/2006](#). In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.

5. Per l'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e del [D.Lgs. n. 59 del 2010](#) così come modificato dal [D.Lgs. n. 147 del 2012](#). La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra-ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla [legge n. 287/1991](#), così come modificata dalla [legge n. 248/2006](#). In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.